Sentenza del 18/03/2021 n. 7625 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

L'Agenzia delle entrate, in relazione all'anno d'imposta 2005, ha contestato alla s.p.a. S. il mancato aggiornamento del fondo ammortamento dell'incorporata G. al valore delle quote di ammortamento operate, negli anni 2002-2005, dall'affittuaria V. Italia e, per conseguenza, la determinazione non corretta del valore contabile dell'azienda ceduta e quindi della minusvalenza.

Era accaduto, come emerge dagli atti, che la S. ha incorporato per fusione la s.r.l. G., ha appostato il disavanzo di fusione tra le immobilizzazioni materiali, e ha appostato sul conto minusvalenze ordinarie dell'incorporata un saldo derivante dalla vendita da parte della G. ad altra società (la s.r.l. V. Italia) di un complesso aziendale in precedenza a questa concesso in locazione.

La S. ha impugnato il relativo avviso di accertamento, senza successo in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Toscana ha, invece, accolto l'appello della contribuente sostenendo che il fondo rischi e oneri futuri costituito dall'affittuario in luogo delle quote di ammortamento non è da qualificare come fondo anomalo non avente natura rettificativa di valori patrimoniali iscritti nell'attivo, bensì come accantonamento necessario a reintegrare l'eventuale perdita di valore subita dai beni aziendali durante il periodo di affitto, in conseguenza del loro deperimento e consumo. Sicchè, ha proseguito, se l'importo dovuto dall'affittuario è pari all'accantonamento dedotto, non si avranno conseguenze sul piano tributario. Se, invece, l'importo è superiore all'ammontare degli accantonamenti, si realizzerà una sopravvenienza passiva; e una attiva nell'ipotesi inversa.

Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui replica la società con controricorso.

Motivi della decisione

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, giacchè le parti convengono sulla regolarità della definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex artt. 6 e 7, come convertito.

Il particolare andamento della lite comporta la compensazione delle spese.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

Documenti citati

Elenco citati

Questo documento non contiene citati.

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza